



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” (pubbl. nella G.U. n. 126 del 30 maggio 2008), ~~adottato al sensu dell’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)~~, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al d.lgs. n. 230 del 1999 cit., e in particolare l’articolo 5:

- comma 1, che prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime, disponendo che le stesse disciplinino gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all’allegato C del medesimo decreto;
- comma 2, recante istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un comitato paritetico interistituzionale per l’attuazione delle predette linee guida;

**VISTO** il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, e in particolare l’articolo 3-ter, che reca disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

**VISTO** il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, e in particolare l’articolo 1, comma 2-bis, a tenore del quale: “Entrò trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di

coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”;

**DECRETA:**

**Art. 1**

*(Istituzione dell'organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito l'organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di seguito “organismo di coordinamento”, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

**Art. 2**

*(Compiti)*

1. L'organismo di coordinamento:

- a) esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte dalle regioni e province autonome per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in raccordo con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, specificato in premessa;
- b) fornisce al Ministro della salute e al Ministro della giustizia gli elementi informativi utili alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da trasmettere alle Camere ogni tre mesi, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, d.l. n. 52 del 2014 citato.

**Art. 3**

*(Composizione)*

1. L'organismo di coordinamento è composto:

- a) dal Ministro della salute o dal Sottosegretario di Stato alla Salute delegato, che lo presiede, e da un Sottosegretario di Stato alla Giustizia;
  - b) dai Direttori generali della Direzione generale della prevenzione sanitaria, della Direzione generale della programmazione sanitaria e della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
  - c) da 3 rappresentanti del Ministero della giustizia, di cui uno appartenente al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), designati dal Ministro della giustizia;
  - d) da 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
2. Ai lavori partecipa altresì un rappresentante dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, designato dal Presidente della Conferenza medesima.

**Art. 4**  
(*Durata*)

1. I componenti dell'organismo di coordinamento restano in carica fino al termine previsto dal comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, e comunque non oltre due anni dalla data di insediamento dell'organismo medesimo.

**Art. 5**  
(*Funzioni di segreteria*)

1. Le funzioni di segreteria dell'organismo di coordinamento sono assicurate dalla Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che si avvale dell'Ufficio della Direzione generale della prevenzione sanitaria del medesimo Ministero competente in materia di salute mentale.

**Art. 6**  
(*Invarianza di oneri*)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
2. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compenzi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 GIU. 2014

IL MINISTRO  
(Beatrice Lorenzin)  


27 GIU. 2014

VISTO ex art. 5  
COMMA 8  
N°.....968  
D.lgs 123/11

DIRIGENTE COORDINATORE  
DIRETTORE UFFICI  
(dott. Roberto COFFA)  
